

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma 11 novembre 2020

Circolare n. 745 /CMon – MCar/Idd

Oggetto: DL. n. 149/2020, Decreto “Ristori bis” - Misure previdenziali, lavoro e fiscali

Il 9 novembre u.s. è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n.279 il DL. n. 149/2020 recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”.

Il DL. n. 149/2020 è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Di seguito analizziamo i principali provvedimenti in materia previdenziale, lavoro, sostegno al reddito e fiscale di maggiore rilevanza.

PREVIDENZA, LAVORO E SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal DL. n. 137/2020 (cd. DL “Ristori”).

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO (gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; bar e altri esercizi simili senza cucina, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale), che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive introdotte nelle zone arancioni e rosse per effetto del DPCM 3 novembre 2020, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento.

Esso è altresì riconosciuto nell'anno 2021 ai lavoratori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate, previa presentazione di istanza, seguendo la stessa procedura già utilizzata in relazione ai

contributi previsti dal DL "Rilancio" (DL. n. 34/2020) e dal DL "Ristori" (DL. n. 137/2020). L'importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell'esercizio.

Art. 2 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, che dichiarano ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/1972 di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto (commercio al dettaglio anche ambulante, empori e grandi magazzini, centri estetici, agenzie matrimoniali, ecc.) e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto e individuate con ordinanze del Ministro della Salute ai sensi del DPCM 3 novembre 2020.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Gli oneri di spesa sono valutati in 563 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 11 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

Per le attività previste dal DL "Ristori" (art. 13 del DL. n.137/2020), e presenti nell'Allegato 1 della disposizione in esame, è stabilita la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020.

La sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

E' altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati appartenenti nei settori economici del commercio (commercio al dettaglio anche ambulante, empori e grandi magazzini, centri estetici, agenzie matrimoniali, ecc., individuati nell'Allegato 2) che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale individuate con le ordinanze del Ministro della Salute in ottemperanza del DPCM del 3 novembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà all'Inps i dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo

2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Gli oneri di spesa sono valutati in 206 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 12- Misure in materia di integrazione salariale

Sono **prorogati al 15 novembre 2020** i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza Covid-19, previsti dagli artt. da 19 a 22-quinquies del DL. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale (Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, ecc.), previsti dall'art. 12 del DL. n. 137/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in attività al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del DL in esame).

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro.

Art. 20- Finanziamento Fondi bilaterali di cui all'art. 27 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 per erogazione assegno ordinario Covid-19

I Fondi, di cui all'articolo 27 del Dlgs n. 148/2015, che garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziare dall'art 1, c. 7, del DL. n. 104/2020 anche per l'attribuzione dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.

Art. 20 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

E' riconosciuto anche per la mensilità relativa a dicembre 2020 l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, al fine di contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19.

Gli oneri di spesa sono valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 22 - Quarta gamma

Con riferimento agli interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofruttili di quarta gamma e di prima gamma evoluta (ossia freschi, confezionati, non lavati e pronti per il consumo) alle organizzazioni dei produttori ortofruttili riconosciute ed alle loro associazioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel

periodo di vigenza dello stato di emergenza da Covid-19, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al Dlgs n. 150/2012.

Il contributo, pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020, è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.

Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente DL verranno stabiliti i relativi criteri e le modalità di attuazione attraverso uno specifico decreto interministeriale.

Art. 28- Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Ai fini dell'erogazione dell'indennità di 800 euro prevista dall'art. 17 del DL. n. 137/2020 (DL "Ristori"), si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Art. 29- Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

Con l'art. 3 del DL. n. 137/2020 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche" le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Le risorse previste dall' art. 218-bis del DL. n. 34/2020, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento delle risorse del predetto Fondo (determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020).

FISCO

Art. 4 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020

Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 del decreto in esame, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e

79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("zona rossa"), spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (già previsto dall'art. 8 del DL. n. 137/2020, Decreto "Ristori"), per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Art. 5 - Cancellazione della seconda rata IMU

Ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del DL. n. 104/2020 (Decreto "Agosto"), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020, e dell'art. 9 del DL. n. 137/2020 (Decreto "Ristori"), per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU (art. 1, commi da 738 a 783, della L. n. 160/2019, Legge di bilancio 2020), che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle "zone rosse".

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti da tale misura, il Fondo istituito con il Decreto "Rilancio" (art. 177, c. 2, del DL. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) viene incrementato di 31,4 milioni di euro per il 2020. I decreti di cui al c. 5 dell'art. 78 del DL. n. 104/2020 (Decreto "Agosto") e al comma 3 dell'art. 9 del DL. n. 137/2020 (Decreto "Ristori") saranno adottati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Art. 7 - Sospensione dei versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020), per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle "zone rosse" o "zone arancioni", nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 del decreto in esame, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in "zona rossa", sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 del DPR 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) ai versamenti relativi all'IVA.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Gli oneri di spesa sono valutati in 549 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 16 - Rifinanziamento Caf

Al fine di consentire ai beneficiari delle prestazioni sociali agevolate di ricevere l'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale - CAF, viene autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 5 milioni di euro, da trasferire all'INPS.

Art. 18 - Modifiche all'art. 42-bis, del Dl. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126/2020

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa a Lampedusa e Linosa, per i quali il Decreto "Agosto" (art. 42-bis, DL. n. 104/2020) ha già spostato al 21 dicembre 2020 tutti i versamenti tributari, contributivi e assistenziali in scadenza fino a quel giorno, è previsto anche il differimento dei versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Fatta eccezione per l'Iva, è sufficiente versare il 40% dell'importo dovuto, nel rispetto, comunque, delle regole Ue sugli aiuti de minimis. Un provvedimento dell'Agenzia delle entrate dovrà stabilire le modalità e i termini di presentazione della comunicazione necessaria per avvalersi dell'agevolazione.

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)

Patrizia Volponi

